



Comune di Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Commune de Saint-Christophe

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N.19 DEL 14/04/2016**

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addi **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
1. Paolo CHENEY - Sindaco	Sì
2. Corrado Domenico GIACHINO - Vice Sindaco	Sì
3. Dino BARMASSE - Consigliere	Sì
4. Giorgia PASQUETTAZ - Consigliere	Sì
5. Davide CASOLA - Consigliere	Sì
6. Nadia NORO - Consigliere	Sì
7. Giulia GERBORE - Consigliere	Sì
8. Massimo MARTINI - Consigliere	Sì
9. Marco CHENEY - Consigliere	Sì
10. Mattia GIACHINO - Consigliere	Sì
11. Luciano FONTE - Consigliere	Sì
12. Diego BETEMPS - Consigliere	Sì
13. Marco GHELLER - Consigliere	No
14. Laura BIONAZ - Consigliere	Sì
15. Vilma CERISE - Consigliere	Sì
16. Luca DEL COL - Consigliere	Sì
17. Alessandro BETEMPS - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Nelly FAVRE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo CHENEY nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' ai sensi di legge:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Nelly FAVRE

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di man cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto Del Ministero Dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. [11/12/2015 n. 19](#) all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

RICHIAMATA la L.28/12/2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI i regolamenti comunali relativi all'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati in data odierna;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 L. 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 676 della L.147/2013 prevede che il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune ha introdotto, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 la possibilità di prevedere specifiche riduzioni o agevolazioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;
- g) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definito ai fini IMU;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 160.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 31.455,00
Sgombero neve	€ 66.675,00
TOTALE	€ 258.630,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che il comma 661 dall'art. 1, L. 147/2013 che prevedeva che Il tributo non fosse dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, è stato abrogato;

CONSIDERATO che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che il Comune, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 651 L.147/2013 e in linea con il regime applicato nel 2013 e nel 2014, ritiene opportuno commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione del 14 marzo 2016 la Giunta dell'Unité del Communes Valdotaines Mont-Emilius ha approvato il Piano Economico Finanziario in qualità di Autorità di SubATO;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO inoltre opportuno uniformare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) a livello di ambito territoriale sovra comunale e, in particolare, a livello di Unité del Communes valdotaines al fine di addivenire, in un prossimo futuro, alla gestione in forma associata delle imposte e dei tributi comunali;

RICHIAMATA la nota prot.3345 del 23/03/2016 dell' Unité del Communes valdotaines con la quale sono state trasmesse le tariffe TARI per tutti i Comuni facenti parte dell'Unité, approvate con deliberazione della Giunta dell'Unité n.23 del 21/03/2016;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2016 è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,56619	36,42496

2 componenti	0,66055	72,84992
3 componenti	0,72795	93,08601
4 componenti	0,78187	121,41654
5 componenti	0,83580	145,69985
6 o più componenti	0,87624	165,93594

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11458	0,37755
2. Campeggi, distributori carburanti	0,23991	0,72615
3. Stabilimenti balneari	0,13607	0,45715
4. Esposizioni, autosaloni, utenze cessate, autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta.	0,10742	0,34766
5. Alberghi con ristorante	0,38313	1,17355
6. Alberghi senza ristorante	0,28646	0,85389
7. Case di cura e riposo	0,34017	0,99579
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,35807	1,06752
9. Banche ed istituti di credito	0,19694	0,57513
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31152	0,95803
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38313	1,22232
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25781	0,82432
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32942	1,01089
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,15397	0,56633
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19694	0,70539
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,73306	4,99247
17. Bar, caffè, pasticceria	1,30337	3,75285

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,63020	1,81602
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,55143	1,58445
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,16990	6,25726
21. Discoteche, night club	0,37239	1,07728

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato; con riferimento alla TARI e alla TASI. Rimane la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TASI	Unica soluzione Occupante	31 ottobre
TARI	Acconto	31 ottobre anno in corso
	Saldo	30 aprile dell'anno successivo

UDITO l'assessore Davide CASOLA relazionare in merito;

IL SINDACO riferisce che le tariffe della TARI sono l'effetto dell'armonizzazione del servizio e l'applicazione della legge regionale che ha individuato nell'Unité l'ente gestore dello stesso. Si è deciso a livello di Unité di individuare una tariffa unica per tutti i Comuni, questo avverrà anche per gli altri servizi gestiti direttamente dalla stessa quale ad esempio il servizio idrico integrato;

UDITO l'intervento dei seguenti consiglieri:

- Luca DEL COL riferisce che è condivisibile quanto affermato dal Sindaco e chiede dov'è l'aumento di € 80.000,00 nella TARI;
- Davide CASOLA riferisce che incide sull'aumento l'indifferenziata dove vi è una lievitazione dei costi;
- Luca DEL COL riferisce: "Ripeto quello che ho già detto nella precedente deliberazione, si devono sensibilizzare le persone.";
- IL SINDACO espone: " Non siamo ancora in grado di applicare la legge "chi inquina paga". Sul territorio hanno inizio i lavori di realizzazione dei seminterrati con il controllo volumetrico dei rifiuti

mediante callotte controllabili con schede.” Inoltre informa il Consiglio sull’indirizzo che l’Unité intende applicare in merito;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi di legge.

A VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200;

DI RIMANDARE alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per comodati	0,35 per mille
Aliquota per locati a residenti	0,35 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,35 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,35 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,35 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,35 per mille

DI APPLICARE, le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

- immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l'accessibilità (censiti al Nuovo Catasto edilizio urbano dal F.1 al F.15): riduzione del 100%
- riduzione di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dalla L.208/2015;
- riduzione al 75% del tributo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, in base alla L.208/2015 è prevista l'esenzione;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 58% per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdotaïnes Mont-Emilius, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), così come stabilite dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdotaïnes Mont-Emilius:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,56619	36,42496
2 componenti	0,66055	72,84992
3 componenti	0,72795	93,08601
4 componenti	0,78187	121,41654
5 componenti	0,83580	145,69985
6 o più componenti	0,87624	165,93594

tenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile

		(€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11458	0,37755
2. Campeggi, distributori carburanti	0,23991	0,72615
3. Stabilimenti balneari	0,13607	0,45715
4. Esposizioni, autosaloni, utenze cessate, autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta.	0,10742	0,34766
5. Alberghi con ristorante	0,38313	1,17355
6. Alberghi senza ristorante	0,28646	0,85389
7. Case di cura e riposo	0,34017	0,99579
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,35807	1,06752
9. Banche ed istituti di credito	0,19694	0,57513
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31152	0,95803
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38313	1,22232
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25781	0,82432
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32942	1,01089
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,15397	0,56633
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19694	0,70539
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,73306	4,99247
17. Bar, caffè, pasticceria	1,30337	3,75285
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,63020	1,81602
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,55143	1,58445
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,16990	6,25726
21. Discoteche, night club	0,37239	1,07728

DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata utilizzando unicamente il parametro della quota fissa (€/mq/anno);

DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art.24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati

dall'Autorità di SubATO, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI APPLICARE, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TARI:

- del 30% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato per un periodo superiore a 30 giorni complessivi per ciascun anno;
- del 30% della parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- del 30% della parte variabile per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- del 25% della parte variabile per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- al 40% del tributo se la distanza dal più vicino punto di raccolta servita supera 2 Km di percorso effettivo;
- di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DI STABILIRE che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate nell'elenco:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici dentistici, veterinari, studi fisioterapici e studi di medici di base)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

DI STABILIRE che le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani abbiano diritto ad una riduzione del tributo proporzionale alla quantità avviata al riciclo secondo le seguenti percentuali:

- 5% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
- 10% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
- 20% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
- 30% nel caso di recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti;

DI STABILIRE che, per le esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI precedentemente approvato, la relativa copertura è disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate, come da indicazioni dell'Unité des Communes valdotaines Mont-Emilius:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TASI	Unica soluzione Occupante	31 ottobre
TARI	Acconto	31 ottobre anno in corso
	Saldo	30 aprile dell'anno successivo

Di STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale.

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"

- art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
- art. 23 - provvedimenti amministrativi;
- art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
- art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to : Paolo CHENEY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni con decorrenza dal 02/05/2016 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Saint-Christophe , 02/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nelly FAVRE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Saint-Christophe

IL SEGRETARIO COMUNALE